

Bruxelles, 24.6.2019 COM(2019) 296 final/2 – DOWNGRADED on 16.7.2019

2019/0141 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, l'Unione europea ha aperto un contingente tariffario annuo¹ per le carni bovine di alta qualità, conformemente al memorandum d'intesa fra la Commissione europea e gli Stati Uniti e la relativa nuova versione, il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea, del 21 ottobre 2013² (nel prosieguo "il contingente tariffario"). Il 14 aprile 2014 il nuovo protocollo d'intesa è stato trasmesso dall'Unione e dagli Stati Uniti all'organo di conciliazione dell'OMC; esso stabilisce un calendario inteso a risolvere la controversia in sede OMC Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)) (DS26) ("CE-Ormoni").

Nel dicembre 2016 gli Stati Uniti si sono adoperati per reintrodurre dazi maggiorati su taluni prodotti dell'UE connessi alla controversia DS26. La procedura di reintroduzione dei dazi è stata avviata su richiesta del settore delle carni bovine statunitense, che ha sollevato preoccupazioni in merito all'attuazione del contingente tariffario.

Al fine di evitare la reintroduzione di dazi maggiorati su taluni prodotti dell'UE, l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno condotto consultazioni vertenti sul funzionamento del protocollo d'intesa sottoposto a revisione a norma dell'articolo IV, paragrafo 1, lettera b), in cui gli Stati Uniti hanno chiesto l'assegnazione di una quota del contingente tariffario aperto a norma del predetto protocollo.

È nell'interesse dell'Unione assegnare una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti, affinché entrambe le parti possano infine addivenire a una soluzione reciprocamente concordata in merito alla controversia dell'OMC DS26, da notificare all'organo di conciliazione dell'OMC.

Il 19 ottobre 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione con gli Stati Uniti d'America, relativamente al funzionamento del contingente tariffario, al fine di assegnare una quota di tale contingente agli Stati Uniti, per risolvere definitivamente la controversia DS26 dell'OMC. Tali negoziati si sono conclusi positivamente.

Inoltre il Consiglio ha autorizzato la Commissione a cercare l'accordo di altri importanti paesi fornitori nell'ambito del contingente tariffario, per quanto concerne l'assegnazione per paese dello stesso contingente tariffario, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura necessaria. In effetti, per conformarsi all'articolo XIII, paragrafo 2, del GATT, quando un contingente tariffario è ripartito fra paesi fornitori, la parte che assegna il contingente dovrebbe cercare l'accordo con tutti i fornitori importanti per quanto concerne l'assegnazione di quote del contingente tariffario. Al fine di garantire che l'assegnazione per paese del contingente tariffario rispetti gli obblighi dell'UE e dell'OMC, l'UE deve quindi cercare l'accordo degli altri fornitori importanti nell'ambito del contingente tariffario (Australia,

² GU L 27 del 30.1.2014, pag. 2.

Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

Uruguay e Argentina). Di conseguenza la Commissione ha cercato l'accordo degli importanti paesi fornitori e ne ha ottenuto il consenso scritto con l'assegnazione di una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti in forma di lettere di accettazione pervenute il 10, 20 e 31 maggio 2019.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Non pertinente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 207, paragrafo 3, e articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 del TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, in quanto l'Unione dispone di una competenza esclusiva in quanto nel settore della politica commerciale comune (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE).

Proporzionalità

Non pertinente.

• Scelta dell'atto giuridico

Un accordo internazionale è lo strumento appropriato per l'assegnazione di una quota del contingente tariffario agli Stati Uniti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

• Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n. 617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 617/2009³ l'Unione europea ha aperto un contingente tariffario annuo per le carni bovine di alta qualità (nel prosieguo "il contingente tariffario").
- (2) Il 19 ottobre 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione con gli Stati Uniti d'America, relativamente al funzionamento del contingente tariffario, compresa l'assegnazione per paese di tale contingente tariffario, per risolvere definitivamente la controversia dell'OMC DS26 (Comunità europee Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (*Ormoni*)).
- (3) Tali negoziati con gli Stati Uniti si sono conclusi con esito positivo il 27 febbraio 2019.
- (4) Inoltre il Consiglio ha autorizzato la Commissione a cercare l'accordo di altri importanti paesi fornitori nell'ambito del contingente tariffario, per quanto concerne l'assegnazione per paese dello stesso contingente tariffario, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura necessaria.
- (5) Gli altri importanti paesi fornitori hanno confermato per iscritto di concordare con la predetta assegnazione per paese del contingente tariffario.
- (6) È pertanto opportuno firmare il suddetto accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente

_

Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo⁴.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.